



LINEE GUIDA

TARIFFARIE

Rev. Ottobre 2004

LINEE GUIDA TARIFFARIE DEI TECNOLOGI ALIMENTARI

Parte generale

Titolo I TARIFFA.....	3
Art. 1. Norme generali	3
Art. 2. Applicazione del tariffario.....	3
Art. 3. Terminologia e condizioni generali	3
Art. 4. Tipi di onorari.....	3
Art. 5. Maggiorazioni.....	4
Art. 6. Anticipi ed acconti.....	4
Art. 8. Varianti su prestazioni	4
Art. 9. Proprietà intellettuale.....	5
Art. 10. Uso diverso dell'opera del professionista.	5
Art. 11. Proprietà intellettuale	5
Art. 12. Revisione e liquidazione di specifica	5
Art. 13. Indennità e rimborsi.....	5
Art. 14. Redazione di corrispondenza e per colloqui telefonici	6
Art. 15. Sospensione delle prestazioni	6
Art. 16. Collaboratori ed ausiliari.	6
Art. 17. Conglobamento di indennità e rimborsi spese.	6
Art. 18. Contenuto della specifica.....	6
Art. 19. Onorari ad altri professionisti	7
Art. 20. Contenuto della richiesta di revisione e liquidazione delle parcelle.	7
Art. 21. Commissione esaminatrice della revisione e liquidazione delle parcelle	7
Titolo II ONORARI A VACAZIONE.....	8
Art. 23. Calcolo della parcella per vacanza	9
Art. 24. Consultazione verbale breve.....	9
Titolo III ONORARI A PERCENTUALE	10
Art. 39. Premessa	14
Art. 40. Onorari.....	15
Art. 41. Analogie	15
Art. 42. Esclusioni	15
Art. 43. Premessa	16
Appendice 1 :RIVALUTAZIONE ISTAT DELLE PARCELLE PROFESSIONALI	17

Titolo I TARIFFA

Art. 1. Norme generali

Il presente tariffario e le relative tabelle che ne costituiscono parte integrante ha carattere nazionale e, a norma del vigente regolamento sulla professione di Tecnologo Alimentare, serve a stabilire le tariffe degli onorari ed i rimborsi spese minimi e massimi spettanti al professionista iscritto all'Albo dei Tecnologi Alimentari.

Esso è valido e vincolante nei confronti del committente privato o pubblico, tranne nei casi in cui quest'ultimo non abbia tariffe proprie o convenzioni concordate con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Tecnologi Alimentari.

Esso è valido e vincolante nei confronti del committente privato o pubblico salvo precedenti accordi sottoscritti e controfirmati dalle parti, o tendenze di mercato.

L'applicazione della presente tariffa e la liquidazione dell'onorario al professionista sono soggette alla vigilanza e disciplina del Consiglio dell'Ordine al quale il professionista è iscritto.

Eventuali contestazioni sul lavoro svolto dal professionista, può essere sottoposto al giudizio di un collegio di tre periti, due dei quali scelti dalle parti fra i professionisti iscritti all'Albo, ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio dell'Ordine anche tra non iscritti all'Albo.

- I consigli regionali sono competenti ad esprimere giudizi e pareri sulla applicazione del presente tariffario.
- I compensi stabiliti applicando il tariffario costituiscono minimi e massimi salvo precedenti accordi.
- I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente.
- Gli onorari approvati dal presente tariffario valgono anche per incarichi affidati e svolti in precedenza a partire dal giorno di iscrizione del professionista all'Albo regionale (non prima quindi del 1° gennaio 2000 (anno di prima formazione degli albi regionali)) laddove esistano pendenze ancora in atto.
- Gli onorari approvati dal presente tariffario valgono anche per incarichi affidati in precedenza e non ancora ultimati.
- Gli onorari per prestazioni non specificatamente contemplate nella presente tariffa, vengono stabiliti per analogia.

Art. 2. Applicazione del tariffario

Il Tecnologo Alimentare è tenuto all'applicazione del presente tariffario ed è soggetto, per quanto concerne l'applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla vigilanza e disciplina del consiglio dell'ordine regionale in cui è iscritto.

Art. 3. Terminologia e condizioni generali

Il Tecnologo Alimentare, ai fini del tariffario, viene definito come "il professionista" ed il cliente, pubblico o privato, viene definito come "il committente".

Gli importi delle prestazioni professionali, dei rimborsi, degli anticipi, degli acconti sui compensi e delle maggiorazioni espresse si intendono sempre al netto delle imposte e dei contributi di legge.

Art. 4. Tipi di onorari

- a) Gli onorari, tenuto conto degli elementi inerenti alla natura delle diverse prestazioni ed alle conseguenti modalità per la loro determinazione, si distinguono nelle seguenti categorie:
- b) Onorari a vacazione: per le prestazioni retribuite in ragione del tempo necessario all'esecuzione del lavoro.
- c) Onorari a percentuale: per le prestazioni retribuite in ragione del valore del lavoro.
- d) Onorari a tabella: per le prestazioni indicate nelle tabelle allegate, a ciascuna delle quali corrisponde un compenso fisso.

- e) Onorari precedentemente concordati: per prestazioni diverse dalle precedenti il cui compenso è determinato su accordo delle parti e a discrezione del professionista.

Se una prestazione viene compensata secondo la tariffa in misura inferiore a quella risultante dal calcolo a vacazione, essa può essere compensata a vacazione anziché a percentuale.

Art. 5. Maggiorazioni

- a) Le prestazioni che per natura dell'incarico, o per richiesta del committente devono essere svolte con urgenza comportano sugli onorari in tariffa una maggiorazione non inferiore al 15% non superiore al 35% salvo precedenti accordi, a patto che l'incarico sia stato espletato entro i termini stabiliti o entro quelli per i quali il committente, su richiesta del professionista, abbia concesso regolare proroga
- b) Le prestazioni che per natura dell'incarico, avvengono in condizioni disagiate comportano sugli onorari in tariffa una maggiorazione non inferiore al 15% non superiore al 35% salvo precedenti accordi.
- c) Le prestazioni quali stime o perizie che debbono essere discusse in contraddittorio con tecnici della controparte comportano sugli onorari in tariffa una maggiorazione non inferiore al 15% non superiore al 30% salvo precedenti accordi.
- d) Le prestazioni che, vengono svolte in lingua straniera scritta o parlata comportano sugli onorari in tariffa una maggiorazione non inferiore al 15% non superiore al 30% salvo precedenti accordi.
- e) Ad integrazione dell'onorario liquidato, viene corrisposta un compenso per le ore impiegate per il trasferimento, ricerche ed operazioni fuori sede del professionista in ragione di massimo € 15.00 per ora per il professionista.
- f) Le maggiorazioni sono fra loro cumulabili.
- g) Per copie aggiionali richieste entro tre anni dalla prima di: manufatti, relazioni e documenti rilasciati dal professionista, va riconosciuto il costo di stampa, carta e rilegatura (in carta semplice) maggiorato del 50%. Oltre tale periodo per ogni copia va riconosciuto un importo non superiore al 20% di quanto riscosso per il lavoro a cui si riferisce.
- h) Al Tecnologo Alimentare spetta un'indennità per tutte le attività accessorie necessarie per l'espletamento dell'incarico, o richieste dal committente, che hanno un'incidenza economica diretta o indiretta, quali le certificazioni rilasciate a richiesta, la redazione di corrispondenza, i colloqui nello studio, anche telefonici.

Art. 6. Anticipi ed acconti

Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito di una somma pari al presumibile ammontare delle spese da anticipare per la corretta e giustificata erogazione dell'incarico.

Durante il corso delle sue prestazioni il professionista ha inoltre diritto al pagamento di congrui acconti fino al 75% degli onorari che gli spettano secondo la presente tariffa professionale, per la parte di lavoro fino a quel momento eseguita.

Compete al professionista, nel caso in cui il committente non abbia versato gli acconti dovuti, l'interesse legale sull'ammontare di questi ultimi.

Per eventuali controversie il Foro competente è quello del luogo di residenza del professionista.

Art. 7. Collegio di professionisti

Nel caso di incarico affidato dal committente a più Tecnologi Alimentari, riuniti in corpo, in forma associativa o temporanea per il lavoro specifico, salvo particolari accordi tra le parti, ciascuno di essi ha diritto agli onorari relativi all'opera prestata, calcolati sulla base della presente tariffa, nonché alle indennità ed al rimborso delle spese.

Art. 8. Varianti su prestazioni

Le eventuali varianti alla richiesta di prestazioni, se rese necessarie da fatti imprevedibili o se richieste dal committente, debbono essere retribuite in aggiunta alle competenze dell'incarico originario, previo accordo formale con il committente.

Art. 9. Proprietà intellettuale

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica tariffa e salvo gli eventuali accordi speciali fra le parti, in merito alla proprietà intellettuale su lavori originali, su progetti, su formule, su formulati, su ricette, o su processi tecnologici, o quanto altro rappresenti l'opera del tecnologo alimentare, restano sempre riservati a questo ultimo i diritti di autore, conformemente alle leggi.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni, ottenuti in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

Art. 10. Uso diverso dell'opera del professionista.

1. Solamente a seguito del consenso del professionista, il committente può valersi dell'opera e degli atti tecnici che la compongono, per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi.

2. Nel caso in cui un elaborato viene utilizzato anche per altri usi, oltre quelli per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al professionista spetta per ogni nuova utilizzazione, un compenso non inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa salvo precedenti accordi.

3. Nel caso in cui un elaborato o una procedura, viene utilizzato come know how da altro professionista o dal committente stesso, il professionista ha diritto ad un compenso non inferiore al 30% e non superiore al 60% delle competenze stabilite dalla tariffa per ogni utilizzazione salvo precedenti accordi.

Art. 11 Proprietà intellettuale

La proprietà intellettuale ovvero i diritti d'autore sui lavori eseguiti, oggetto della prestazione di cui è autore (progetti, disegni, fotografie, filmati documenti dell'opera), anche in caso di avvenuto pagamento del compenso e salvo gli eventuali accordi tra le parti, resta sempre riservata al professionista, conformemente alle leggi vigenti.

Il tariffario non riguarda i compensi particolari per diritti di proprietà intellettuale del professionista in merito a brevetti e concessioni ottenuti in proprio e simili che debbono liquidarsi a parte ed in modo specifico con accordo tra le parti.

Art. 12. Revisione e liquidazione di specifica

E' in facoltà del professionista o del committente richiedere al Consiglio dell'Ordine regionale di appartenenza la revisione e la liquidazione della specifica.

In tal caso dovranno essere presentati tutti quegli elaborati, documenti comprovanti il lavoro, prove e testimonianze, che il consiglio dell'ordine riterrà opportuni, onde poter emettere giudizio in proposito.

Il presidente dell'ordine regionale di appartenenza al professionista comunicherà il risultato della revisione e della liquidazione.

All'ordine regionale, per ogni revisione o liquidazione di specifica, richiesta dal professionista è dovuto, oltre le eventuali spese, un contributo dell' 2% sull'onorario liquidato esclusa I.V.A., con un minimo di € 51,6, tale percentuale aumenta al 3% esclusa I.V.A., per ogni specifica liquidata, con un minimo di € 103.20, se il richiedente è il committente.

E' in facoltà dell'ordine per particolari revisioni o liquidazioni, per sopravvenute difficoltà o incompatibilità, richiedere al Consiglio nazionale la revisione o liquidazione della specifica richiesta dal professionista o dal committente o dall'autorità giudiziaria, in tal caso il 2 % o il 3% esclusa I.V.A., per ogni specifica liquidata, con un minimo di € 51,6, è dovuto dal richiedente al Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari.

Nulla è dovuto all'ordine regionale e al Consiglio nazionale dei tecnologi alimentari, a cui carico sono anche le eventuali spese, quando la richiesta di revisione o liquidazione è fatta dall'autorità giudiziaria.

Il richiedente verserà all'Ordine come anticipo il 50% del compenso per la revisione delle parcelle, il rimanente 50% a consegna revisione, riferito alla somma da lui proposta a valutazione.

Art. 13. Indennità e rimborsi

Indipendentemente dal criterio di valutazione degli onorari e salvo speciali pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese accessorie:

- a) spese di vitto e di alloggio con rimborso della spesa sostenuta nel limite massimo della tariffa d'albergo di I° categoria con l'aumento del 10 % per spese accessorie, per il tempo passato fuori residenza da lui o dal suo personale di aiuto.
- b) Le spese di viaggio su ferrovie, tranvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base delle tariffe di prima classe, quelli su aerei sulla base delle tariffe di economy o di business class, secondo accordi con il committente.
- c) Le spese per percorsi su strada, sia su vettura o automezzi propri, che con mezzi noleggiati, vengono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche di consolidato riferimento
- d) spese di pedaggio sulle autostrade
- e) Le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opere necessarie all'esecuzione del mandato fuori residenza o ufficio
- f) le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche, telefoniche;
- g) le spese di scritturazione, di traduzione, di relazione di diciture estere su disegni, progetti, brevetti e simili,
- h) le spese di laboratorio dove necessarie e documentate
- i) spese di cancelleria, di riproduzione disegni, manoscritti eccedenti la prima copia;
- j) le spese per diritti di autenticazione delle copie di relazioni, progetti, disegni;

Art. 14. Redazione di corrispondenza e per colloqui telefonici

Per la redazione di corrispondenza e per colloqui telefonici relativi all'incarico è dovuto al professionista un compenso non inferiore a € 10.00, e non superiore a €100.00 salvo precedenti accordi.

Per ogni certificato rilasciato a richiesta, il professionista ha diritto al compenso non inferiore a € 20.00 e non superiore a €200.00 (salvo per i certificati relativi alle prestazioni analitiche per le quali si rimanda alla sezione allegata).

Art. 15. Sospensione delle prestazioni

- A) Nel caso in cui avviene la sospensione delle prestazioni in corso per cause non dipendenti dal professionista, non decade l'incarico, ma se tale periodo si protrae per oltre 3 mesi, al professionista spetta oltre al rimborso spese, il compenso relativo al lavoro svolto aumentato del 25%, senza pregiudizio degli eventuali maggiori indennizzi per danni morali e materiali.
- B) Nel caso in cui la sospensione delle prestazioni in corso avviene per cause dipendenti dal professionista, al professionista spetta solo il compenso relativo al lavoro svolto ed il rimborso delle spese sostenute.

Art. 16. Collaboratori ed ausiliari.

Il professionista per la migliore esecuzione dei lavori affidatigli, può avvalersi di collaboratori, fermo il disposto dell'art. 2232 del Codice Civile e previa comunicazione al Committente.

La responsabilità dei lavori eseguiti resta comunque del professionista.

Il compenso per le prestazioni dei collaboratori a carico del professionista se l'incarico viene compensato a percentuale.

Il compenso dei collaboratori per le prestazioni a tempo ed a vacanze è interamente a carico del committente, salvo diversa pattuizione.

Art. 17. Conglobamento di indennità e rimborsi spese.

I rimborsi previsti dall'art. 13 non sono compresi negli onorari a percentuale.

E' possibile per il professionista conglobare i rimborsi di cui all'art. 13 e le altre eventuali spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, in una cifra proporzionale agli onorari, come indicato nella tabella I.

Art. 18. Contenuto della specifica.

La specifica deve contenere:

- a) l'intestazione del professionista con codice fiscale, partita IVA e quanto altro richiesto dalla legge;
- b) specie e data dell'incarico;
- c) clausole ed accordi intercorsi tra il professionista ed il committente;
- d) la nota dei diritti fissi, delle spese sostenute per sé, per i collaboratori e per il personale ausiliario;

- e) la nota delle competenze dovute per sé e per i collaboratori;
- f) gli acconti ricevuti;
- g) il timbro professionale in calce.

Art. 19. Onorari ad altri professionisti

Sono a carico del committente i costi derivanti da attività di consulenza specialistica, a cui il professionista si rivolge previa autorizzazione del committente.

Art. 20. Contenuto della richiesta di revisione e liquidazione delle parcelle.

La richiesta di revisione e liquidazione delle parcelle va indirizzata al consiglio dell'Ordine Regionale dei Tecnologi Alimentari a cui è iscritto il professionista e deve contenere:

- a) le specifiche da liquidare in doppio originale
- b) documenti, prove, testimonianze, dati e quanto possa risultare utile a far valutare le prestazioni fornite dal professionista
- c) chiarimenti atti a spiegare la determinazione degli onorari e rimborsi spese

Art. 21. Commissione esaminatrice della revisione e liquidazione delle parcelle

il consiglio dell'ordine a cui viene indirizzata la richiesta di revisione nomina una commissione composta da tre iscritti all'Albo che possono anche far parte del consiglio stesso per esaminare ed esprimere un parere sulla congruità della parcella.

I tre membri nominati percepiranno per tale prestazione il 50% del compenso per la revisione delle parcelle come riportato nell'art. 12

Titolo II ONORARI A VACAZIONE

Art. 22. Generalità

Sono liquidati a vacanza gli onorari relativi alle prestazioni che, per la loro natura, non rientrano nelle altre categorie o per le quali l'elemento prevalente è il tempo.

Si considera a vacanza ogni ora o frazione di ora. L'importo unitario minimo per ogni vacanza è di € 40,00. Le vacanze che comportano consultazioni scritte comportano un onorario minimo di € 60,00.

Sono in particolare valutati a vacanza, anche quando le prestazioni complessive vengono diversamente valutate:

1. Lavori al tavolo quali i pareri scritti relativi alle prestazioni eseguite, i calcoli relativi ecc.
2. Sopralluoghi tecnici, accertamenti, verifiche ispettive, rilievi di qualsiasi natura.
3. Varianti richieste dal committente all'incarico conferito.
4. Ricerche.
5. Accesso ad uffici, le trattative con le autorità, le pratiche relative ad accertamenti,
6. Ricerche di dati e documenti e le indagini bibliografiche
7. Assistenza nella messa a punto di processi produttivi,
8. Assistenza nella organizzazione aziendale.
9. Assistenza nelle funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti.
10. Assistenza per la messa a punto di un Sistema Qualità Cogente e/o Volontario, o di un disciplinare di prodotto o di servizio secondo una norma di riferimento;
11. Studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti
12. Studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di lavorazione dei prodotti biologici
13. Lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti;
14. Lo studio, la progettazione, la costruzione, la sorveglianza e il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, di impianti di produzione di alimenti;
15. Assistenza in organizzazione commerciale quali: operazioni di marketing, distribuzione ed approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti finiti alimentari, degli additivi alimentari, degli impianti alimentari;
16. Statistica, le ricerche di mercato e le relative attività in relazione alla produzione alimentare
17. Ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare;
18. Studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità ed il collaudo, in modo individuale o in collaborazione con altri professionisti, dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori;
19. Lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale;
20. Lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la gestione, la contabilità ed il collaudo, in modo individuale o in collaborazione con altri professionisti, dei lavori che attengono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche, mense ospedaliere e qualsivoglia tipo di servizio di mensa, e ristorazione;
21. Studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza e la gestione, in modo individuale o in collaborazione con altri professionisti, di programmi internazionali di sviluppo agroalimentare, anche in collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie
22. Attività connesse o dipendenti da studi e lavori di specifica e personale competenza del professionista.
23. Attività anche in settori diversi da quello alimentare dove sia data prova di personale competenza del professionista
24. Studio, la progettazione della definizione di standard e dei capitolati per prodotti alimentari.

25. sviluppo e messa a punto di formulazioni, ingredienti e metodologie attinenti la ricerca., la realizzazione e la conservazione dei prodotti alimentari e la loro applicazione tecnologica nei processi di produzione;
26. I lavori in generale che non trovano altro elemento di valutazione che il tempo

Vanno computate a vacazione, anche quando le prestazioni complessive vengono valutate a tabella o a percentuale, nei seguenti casi:

27. I prelievi di campione
28. I rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi agli accertamenti di qualunque tipo necessari per la fase di elaborazione, o analisi, o valutazione
29. Le competenze per le trattative con le autorità, le pratiche relative ad accertamento e a deposito, gli interventi ai convegni formativi e simili;
30. Le perizie ed inventari, il cui oggetto non superi il valore di € 3.000,00
31. Le funzioni peritali ed arbitrali
32. L'assistenza nell'esecuzione di indagine analitiche da parte degli Organi Ufficiali;

Art. 23. Calcolo della parcella per vacanza

Gli onorari a vacanza si calcolano in base al tempo effettivamente impiegato, per un massimo di 8 vacanze giornaliere.

Le maggiorazioni vanno calcolate come da Art. 5

Al valore della vacanza si applica rivalutazione come di seguito riportato

Art. 24. Consultazione verbale breve.

Le consultazioni verbali brevi, comportano un onorario minimo di € 50.00.

Titolo III ONORARI A PERCENTUALE

Art. 23. Generalità

Sono liquidati a percentuale gli onorari che si riferiscono a prestazioni che, per loro natura, possono essere retribuite in ragione del valore globale dell'opera, quali:

- a) Lo sviluppo di nuovi processi e prodotti nel campo alimentare;
- b) Lo sviluppo e la messa a punto di formule ed ingredienti attinenti la realizzazione di prodotti alimentari ed eventuale applicazione tecnologica
- c) Il collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti;
- d) La partecipazione nella esecuzione di impianti per attività quali: la compilazione di progetti e preventivi, l'assistenza alla stipulazione dei contratti, la direzione dei lavori o il loro avviamento, le consegne delle opere;
- e) Il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, di impianti di produzione di alimenti;
- f) Il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori necessari ai fini della pianificazione alimentare, con riguardo alla valutazione delle risorse esistenti, alla loro utilizzazione e alle esigenze alimentari e nutrizionali dei consumatori;
- g) Il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione della produzione alimentare sotto il profilo territoriale;
- h) Il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei lavori che attengono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche, mense ospedaliere e qualsivoglia tipo di servizio di mensa e ristorazione;
- i) La gestione di programmi internazionali di sviluppo agroalimentare, anche in collaborazione con agenzie internazionali e comunitarie;
- j) Le perizie estimative
- k) I pareri;
- l) Le consulenze
- m) Gli inventari.

Art. 24. Calcolo della parcella a percentuale

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'incarico conferitogli, restando a suo carico le spese di laboratorio (escluse le ricerche specifiche che richiedono reattivi particolari o particolari competenze), i disegni, i progetti, le spese di cancelleria, di copisteria, strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

Al professionista sono dovuti, in aggiunta agli eventuali compensi a rimborso spese di cui agli Art. 5, 11 e 12, i rimborsi per speciali reattivi, per eventuali impianti pilota o per speciali impianti sperimentali di laboratorio.

Art. 25. Calcolo degli importi

Il calcolo degli importi spettanti al professionista sono calcolati secondo le tabelle 1, 2 e 3 di seguito riportate.

Art. 26. Tipologie di esecuzioni di impianti

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale per le prestazioni considerate nel presente titolo all'art. 23 comma d), vengono considerate di massima, tra l'altro le seguenti esecuzioni di impianti:

- a) Impianti di lavorazioni e trasformazione degli alimenti
- b) Impianti di confezionamento ed imballaggio degli alimenti
- c) Impianti di lavorazione, trasformazione ed imballaggio dei prodotti biologici
- d) Impianti e locali pertinenti la ristorazione collettiva per mense aziendali, mense pubbliche, mense ospedaliere e qualsivoglia tipo di servizio di mensa e ristorazione;
- e) Impianti di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti di industrie alimentari
- f) Impianti pilota, di cui sopra, completi e/o singole macchine od apparecchi
- g) Laboratori completi
- h) Parti di laboratori o sezioni di laboratori
- i) Singole apparecchiature di laboratorio

Tabella 1: percentuale minima e massima per l'esecuzione dell'opera

(utilizzare la formula per ottenere la percentuale da applicare)

Importo dell'opera	% Minima	% Massima
Fino a 100.000,00 €	$= \frac{(\text{costo opera}/1000 - 280)}{-20}$	$= \frac{(\text{costo opera}/1000 - 320)}{-20}$
Oltre 100.001,00 fino a 1000.000,00 €	$= \frac{(\text{costo opera}/1000 - 1540)}{-180}$	$= \frac{(\text{costo opera}/1000 - 1900)}{-180}$
Oltre 1000.001,00 fino a 3000.000,00 €	$= \frac{(\text{costo opera}/1000 - 4750)}{-1250}$	$= \frac{(\text{costo opera}/1000 - 7250)}{-1250}$
Oltre 3.000.001,00 €	1,20	2,90

L'aliquota si applica sul valore globale dell'opera e non per scaglioni. Se la prestazione investe più di un'opera, gli onorari spettanti al professionista vengono determinati separatamente per ogni attività.

Tabella 2: Percentuale per il collaudo

Importo dell'opera	Percentuale sul totale dell'importo dell'opera
Oltre 3.000,00 fino a 150.000,00 €	$= \frac{(\text{costo opera}/1000 - 336.2)}{-98}$
Oltre 150.001,00 fino a 500.000,00 €	$= \frac{(\text{costo opera}/1000 - 888.88)}{-388.88}$
Oltre 501.000,00 €	1,00

Tabella 3: percentuale per la stima della perizia

Importo stimato	Impianti Industriali di produzione, depurazione, alimenti e macchinari
Oltre 3.000,00 fino a 30.000,00 €	$= \frac{(\text{costo opera}/1000 - 84)}{-9}$
Oltre 30.001,00 fino a 120.000,00 €	$= \frac{(\text{costo opera}/1000 - 390)}{-60}$
Oltre 120.001,00 fino a 300.000,00 €	$= \frac{(\text{costo opera}/1000 - 660)}{-120}$
Oltre 300.001,00 fino a 1.800.000,00 €	$= \frac{(\text{costo opera}/1000 - 3300)}{-1000}$
oltre € 1.800.000,00	1,50

Art. 27. Operazioni che compongono la prestazione del professionista

Agli effetti di quanto è disposto negli articoli da 23 a 26, la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del mandato comprende le seguenti operazioni:

1. compilazione del progetto sommario, ovvero indicazioni di massima, in modo da individuare il progetto in tutti i suoi elementi;
2. compilazione del preventivo sommario;
3. compilazione del progetto esecutivo;
4. compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;
5. assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con l'eventuale compilazione dei relativi capitolati;
6. direzione od altra sorveglianza dei lavori di realizzazione con visite periodiche, nelle varie fasi esecutive e sorveglianza della corretta esecuzione;
7. eventuali prove di laboratorio o in impianto pilota;
8. operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo degli stessi, nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;
9. liquidazione dei lavori, mediante verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.

Art. 28. Collaudo

Il collaudo di lavori e di forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la corrispondenza tecnica delle opere e delle forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e d'applicazione di prezzi e la formulazione del relativo parere, il rilascio del certificato di collaudo.

Art. 29. Collaudo di opere progettate da altri

Se il professionista viene incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, si applicano le aliquote indicate nella tabella specifica.

Art. 30. Collaudo di opere seguite dall'inizio dell'appalto

Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'inizio dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla tabella specifica è aumentato del 15%

Art. 31. Collaudo come arbitro

Se il collaudatore, per patto espresso, interviene come arbitro inappellante ed amichevole compositore delle controversie insorte in seguito al collaudo tra l'impresario ed il committente, le suddette aliquote sono aumentate del 50%.

Art. 32. Avviamento di impianti

Gli onorari per l'avviamento di impianti vengono liquidati a discrezione.

Il professionista che esegue l'avviamento dell'impianto insieme anche al progettista ha diritto, per l'avviamento, ad una maggiorazione del 30% sull'onorario di progettista.

Art. 33. Consulenze

Agli effetti della determinazione degli onorari per le prestazioni considerate nel presente titolo all'art. 23 comma 1), vengono considerate di massima le seguenti attività di consulenza:

- a) *sviluppo dell'Autocontrollo igienico secondo il Sistema HACCP e simili ;*
- b) *sviluppo dell'Autocontrollo igienico secondo altri Sistemi (VISA; SAGIT, ecc.);*
- c) *sviluppo Sistema Qualità secondo gli standard delle Norme ISO EN UNI e simili;*
- d) *sviluppo disciplinari tecnici ai fini della certificazione di prodotto (DOP; IGP, Volontaria Circuito ISO etc.);*
- e) *sviluppo Sistemi di certificazione secondo gli standard BRC, EUREPGAP, IFS e simili;*
- f) *sviluppo sistema di certificazione di filiera;*
- g) *sviluppo di sistemi di rintracciabilità secondo gli standard UNI;*
- h) *sviluppo di ogni altro sistema circuito CEE e/o volontario non qui menzionato.*

Art. 34. Computo dell'onorario

L'onorario spettante al professionista che presta opera di consulenza presso un'industria, un impianto o un Ente Pubblico per le attività di cui all'Art. 33, indirizzando l'insieme dell'attività produttiva degli stessi, viene computato in base alle seguenti percentuali minime:

Tabella 4: onorari a consulenza

Valore della produzione e/o dell'appalto (se trattasi di Enti pubblici)	Onorari percentuali
Fino a 50.000,00 €	0,40
Oltre 50.001,00 fino a 500.000,00 €	= $\frac{\text{costo opera}}{1000} - 850$ -100
Oltre 500.001,00 fino a 3.000.000,00 €	= $\frac{\text{costo opera}}{1000} - 4000$ -1000
Oltre 3.000.000,00 €	0,04

* Qualora non si rientrasse nella tabella 4 si fa riferimento alla **Tabella 5**

Art. 35. Operazioni che compongono la prestazione del professionista

Agli effetti di quanto è disposto dall'Art. 34, la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del mandato comprende le seguenti operazioni:

1. compilazione del progetto sommario e studio dell'intera attività, ovvero indicazioni di massima, in modo da individuare il progetto in tutti i suoi elementi;
2. predisposizione di tutto quanto attiene la realizzazione e il completamento della consulenza oggetto del contratto;
3. visite periodiche c/o le strutture del cliente fino a completamento del progetto;
4. direzione od alta sorveglianza dei lavori con ulteriori visite periodiche, ed emanazione delle disposizioni e degli ordini per l'attuazione del progetto realizzato, nelle varie fasi esecutive e sorveglianza della corretta esecuzione;
5. eventuali pre Audit;

6. operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo degli stessi, nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento;
7. liquidazione dei lavori, mediante verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle prestazioni eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.

Art. 36. Onorari per le consulenze saltuarie

Gli onorari per le consulenze saltuarie, limitate a talune prestazioni professionali di consulenza di cui all'Art. 33, vengono computati a norma delle tariffe relative alle prestazioni stesse.

L'onorario per l'intervento viene calcolato per giornate di lavoro secondo le tariffe di seguito riportate.

Tabella 5: tariffe giornaliere

Prestazione	Minimo in Euro	Massimo in Euro
Occasionale giornaliera	300,00	600,00
Occasionale fino ad un max di n° 4 giornate*	250,00/cad	500,00/cad
Rilascio documenti, relazioni, ecc. vidimate	50.00	300.00

** ogni altra consulenza di gg superiori ricade fra le attività dell'Art 34.*

Art. 37. Perizie

Agli effetti della determinazione degli onorari per le prestazioni considerate nel presente titolo all'art. 23 comma j), vengono considerate di massima le seguenti attività di perizia:

1. perizie sommarie, basate su elementi di valutazione globale, esposte in brevi elaborati riassuntivi;
2. perizie sintetiche, basate su elementi risultanti dai principali fattori che determinano l'opera ed il valore, corredate da una relazione sintetica dei risultati;
3. perizie analitiche, basate su valutazioni particolareggiate di ogni singolo elemento costitutivo, con descrizione del suo valore, stato, potenzialità, ed altro.

Art. 38. Parcelle per le perizie

Le parcelle relative alle perizie sintetiche sono liquidate in base all'allegata tabella 3. Per le perizie sommarie le aliquote vengono dimezzate, per le analitiche raddoppiate.

Per importi di stima inferiore a € 1.500,00 gli onorari vengono stabiliti a discrezione.

Titolo IV ONORARI A TABELLA

Art. 39. Premessa

Gli onorari a tabella si riferiscono alle operazioni (od assistenza alle stesse nel caso di perizie di parte), relative ad analisi chimiche, fisiche, microbiologiche, sensoriali, e di misura, finalizzate alla valutazione dei prodotti alimentari; l'accertamento ed il controllo di qualità e di quantità di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari;

Gli onorari a tabella si riferiscono alle operazioni (od assistenza alle stesse nel caso di perizie di parte), relative ad analisi chimiche, fisiche, microbiologiche, sensoriali, e di misura, anche in settori diversi da quello alimentare dove sia data prova di personale competenza del professionista.

Sono esclusi dal presente tariffario, perché non di competenza, i prelievi di carattere biologico, da organismi viventi e i pareri scritti di diagnosi medica.

Art. 40. Onorari

L'onorario a tabella è stabilito in base alla

- tabella 1. Per operazioni preliminari e di carattere generale
- tabella 2 Metodi ufficiali e normate di analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche per settore omogeneo
- tabella 3. Analisi chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche generali da utilizzare solo nei casi in cui esistano capacità connesse o dipendenti da studi e lavori di specifica competenza

Per analisi contemporanee di almeno cinque campioni dello stesso tipo, per analisi con più metodi di ricerca oppure per analisi di carattere routinario può essere praticata una riduzione non superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli onorari.

Art. 41. Analogie

Per le voci mancanti o incomplete nell'allegato A, ci si riferisce a quelle analoghe, e, nei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia, si stabiliscono onorari a percentuale .

Art. 42. Esclusioni

Dall'onorario a tabella sono esclusi:

- a) i sopralluoghi, ove non siano espressamente indicati, con gli eventuali relativi accertamenti, i prelievi di campione, e la loro preparazione all'analisi
- b) i pareri, sia verbali che scritti, relativi alle analisi eseguite;
- c) tutte quelle altre operazioni che esulano direttamente dalle pure analisi chimiche, fisiche, microbiologiche, sensoriali, e di misura.

Titolo V ONORARI PRECEDENTEMENTE CONCORDATI

Art. 43. Premessa

Sono determinati in base ad accordo preventivo fra il professionista ed il committente, gli onorari relativi ad incarichi per la cui esecuzione sono necessari pareri e valutazioni scientifiche e tecniche comportanti un'eccezionale competenza professionale.

Art. 41. Determinazione degli onorari

Per la determinazione degli onorari di cui al Titolo V, dovrà tenersi conto:

- a) dell'importanza dell'incarico, della natura e della difficoltà di esso
- b) della complessità del lavoro commesso e della particolare competenza specifica da esso richiesta
- c) della particolare responsabilità professionale assunta dal Tecnologo Alimentare.

Appendice 1 :RIVALUTAZIONE ISTAT DELLE PARCELLE PROFESSIONALI

Il tariffario per l'attività della professione di Tecnologo Alimentare stabilisce gli onorari professionali spettanti agli stessi.

Si riportano di seguito le tabelle e le formule per il calcolo della rivalutazione Istat delle parcelle professionali.

Calcolo della rivalutazione

Per tradurre i dati espressi dagli indici ISTAT in valori percentuali sugli importi considerati, occorre verificare se il confronto avviene tra numeri riferiti alla stessa BASE di calcolo (caso A) o a BASE DIVERSA (caso B).

Per i Tecnologi Alimentari al momento attuale si applica la rivalutazione riferita ad una unica base (Caso A), ma certamente in futuro si applicherà anche la rivalutazione riferita a basi diverse (caso B).

Caso A) confronto con indici aventi la stessa base.

Es. Settembre 2002 (A_2 indice 118,4) su Gennaio 2000 (A_1 indice 110,5).

Si esegue il calcolo del rapporto:

$$A_2 / A_1 = 118.4 / 110.5 = 1.07149$$

L'importo relativo alla vecchia data (gennaio 2000, nell'esempio) deve essere moltiplicato per il coefficiente 1.07149 applicando in pratica una rivalutazione del **7,149 %** alla nuova data (settembre 2002, nell'esempio)

Caso B) confronto con indici aventi base diversa, es. dicembre 2001 (indice 116,0 con base 1995=100),

su marzo 1986 (indice 105,1 con base 1985=100).

In tal caso si deve far uso dei coefficienti di raccordo 'C' più sotto riportati: (da base 1985 a base 1995= 1,6864)

La formula generale è:

$$B_r = C \times A_2 / A_1 \times D$$

dove :

B_r = Importo rivalutato alla data finale

A_2 = Indice ISTAT FOI (esclusi tabacchi) alla data finale (settembre 2002 indice 118,4)

A_1 = Indice ISTAT FOI data iniziale (gennaio 2000 indice 110,5)

C = importo desunto dal tariffario

D = coefficiente di raccordo

INDICE NAZIONALE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI

Mese	Indici base 1995 =100	Variazioni percentuali		
		Mensili	Annuali	Biennali
gennaio 1998	106,8	+0,3	+1,6	+4,3
febbraio 1998	107,1	+0,3	+1,8	+4,3
marzo 1998	107,1	+0,0	+1,7	+4,0
aprile 1998	107,3	+0,2	+1,8	+3,6
maggio 1998	107,5	+0,2	+1,7	+3,4
giugno 1998	107,6	+0,1	+1,8	+3,3
luglio 1998	107,6	+0,0	+1,8	+3,5
agosto 1998	107,7	+0,1	+1,9	+3,5
settembre 1998	107,8	+0,1	+1,8	+3,3
ottobre 1998	108,0	+0,2	+1,7	+3,3
novembre 1998	108,1	+0,1	+1,5	+3,1
dicembre 1998	108,1	+0,0	+1,5	+3,1
gennaio 1999	108,2	+0,1	+1,3	+2,9
febbraio 1999	108,4	+0,2	+1,2	+3,0
marzo 1999	108,6	+0,2	+1,4	+3,1
aprile 1999	109,0	+0,4	+1,6	+3,4
maggio 1999	109,2	+0,2	+1,6	+3,3
giugno 1999	109,2	0,0	+1,5	+3,3
luglio 1999	109,4	+0,2	+1,7	+3,5
agosto 1999	109,4	0,0	+1,6	+3,5
settembre 1999	109,7	+0,3	+1,8	+3,6
ottobre 1999	109,9	+0,2	+1,8	+3,5
novembre 1999	110,3	+0,4	+2,0	+3,6
dicembre 1999	110,4	+0,1	+2,1	+3,7
gennaio 2000	110,5	+0,1	+2,1	+3,5
febbraio 2000	111,0	+0,5	+2,4	+3,6
marzo 2000	111,3	+0,3	+2,5	+3,9
aprile 2000	111,4	+0,1	+2,2	+3,8
maggio 2000	111,7	+0,3	+2,3	+3,9
giugno 2000	112,1	+0,4	+2,7	+4,2
luglio 2000	112,3	+0,2	+2,7	+4,4
agosto 2000	112,3	+0,0	+2,7	+4,3
settembre 2000	112,5	+0,2	+2,6	+4,4
ottobre 2000	112,8	+0,3	+2,6	+4,4
novembre 2000	113,3	+0,4	+2,7	+4,8
dicembre 2000	113,4	+0,1	+2,7	+4,9
gennaio 2001	113,9	+0,4	+3,1	+5,3
febbraio 2001	114,3	+0,4	+3,0	+5,4
marzo 2001	114,4	+0,1	+2,8	+5,3
aprile 2001	114,8	+0,3	+3,1	+5,3
maggio 2001	115,1	+0,3	+3,0	+5,4
giugno 2001	115,3	+0,2	+2,9	+5,6
luglio 2001	115,3	+0,0	+2,7	+5,4
agosto 2001	115,3	+0,0	+2,7	+5,4
settembre 2001	115,4	+0,1	+2,6	+5,2
ottobre 2001	115,7	+0,3	+2,6	+5,3
novembre 2001	115,9	+0,2	+2,3	+5,1
dicembre 2001	116,0	+0,1	+2,3	+5,1
gennaio 2002	116,5	+0,4	+2,3	+5,4
febbraio 2002	116,9	+0,3	+2,3	+5,3
marzo 2002	117,2	+0,3	+2,4	+5,3
aprile 2002	117,5	+0,3	+2,4	+5,5
maggio 2002	117,7	+0,2	+2,3	+5,4
giugno 2002	117,9	+0,2	+2,3	+5,2
luglio 2002	118,0	+0,1	+2,3	+5,1
agosto 2002	118,2	+0,2	+2,5	+5,3
settembre 2002	118,4	+0,2	+2,6	+5,2

Mese: settembre 2002

Il numero indice per il mese di **settembre 2002** (base 1995=100) è pari a: **118,4**

PRINCIPALI VARIAZIONI RISPETTO AL MESE DI SETTEMBRE 2002:

variazione mensile per il periodo agosto 2002 - settembre 2002	+0,2%
variazione annua per il periodo settembre 2001 - settembre 2002	+2,6%
variazione biennale per il periodo settembre 2000 - settembre 2002	+5,2%

Coefficienti di raccordo 'D' tra gli indici con base diversa

1985-1989 = 1,2420

1985-1992 = 1,4780

1985-1995 = 1,6864

1989-1992 = 1,1890 (periodo feb-dic 1992)

1989-1992 = 1,1901 (fino a gennaio 1992)

1989-1995 = 1,3566 (periodo feb-dic 1992)

1989-1995 = 1,3579 (fino a gennaio 1992)

1992-1995 = 1,1410

N.B.: L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 81 ha escluso dai beni del paniere i tabacchi lavorati. Per tale motivo i

calcoli che comprendono indici di periodo diversi (fino a gennaio 1992 e da febbraio 1992, rispettivamente) è necessario

moltiplicare i valori del secondo periodo per il coefficiente 1,0009.